



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**

**I.C. "GIOIOSA IONICA-GROTTERIA"**

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado

Sede Centrale e Uffici: Via Rubina, snc – 89042 Gioiosa Ionica (RC)

Tel.: 0964/51355-51539 fax: 0964/51355

Email segreteria: [rcic839003@istruzione.it](mailto:rcic839003@istruzione.it) pec: [rcic839003@pec.istruzione.it](mailto:rcic839003@pec.istruzione.it) sito web: [www.icgioiosagrotteria.edu.it](http://www.icgioiosagrotteria.edu.it)



Prot. n. 1435/5.2

Gioiosa Ionica, lì 15 febbraio 2024

**Circolare n. 123**

- Ai docenti
- Ai genitori degli alunni

DELL'IC GIOIOSA IONICA-GROTTERIA  
LORO SEDI

- Al Sito WEB/ATTI

**OGGETTO: Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi del novellato art. 114 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione D. Lgs 297/94, così come modificato dal D.L. 15 settembre 2023 n. 123 - Decreto Caivano), convertito con modificazioni nella Legge 13 novembre 2023 n. 159.**

La riforma di cui in oggetto ha introdotto nuove e specifiche norme relative alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione, che hanno un impatto significativo sulle relative procedure.

La novellata normativa disciplina sia il caso di mancata iscrizione dei minori (evasione scolastica) sia il caso della mancata o discontinua frequenza (elusione).

**Per quanto concerne la mancata iscrizione**, al fine di consentire al Sindaco di provvedere tempestivamente all'ammonizione, il novellato articolo 114 prevede che i dirigenti scolastici trasmettano al Sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori soggetti all'obbligo di istruzione regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.

**Per quanto riguarda la mancata o discontinua frequenza degli alunni iscritti**, il Dirigente Scolastico opera un puntuale controllo sulla frequenza degli alunni iscritti in obbligo di istruzione sin dall'inizio dell'anno, *“individuando tempestivamente come inadempienti gli allievi che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi”*.

All'individuazione fa tempestivamente seguito apposita comunicazione del dirigente scolastico agli esercenti la responsabilità genitoriale.

Nel caso in cui l'alunno non riprenda la regolare frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico segnala l'alunno al Sindaco del Comune di riferimento per gli adempimenti di competenza, ossia affinché provveda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.

La segnalazione dell'inadempienza riguarderà i minori in obbligo di istruzione escludendo quindi coloro che hanno già frequentato per almeno dieci anni i percorsi di istruzione/formazione (di norma corrispondenti ai minori che hanno compiuto i sedici anni di età).

Il Sindaco provvede dunque, secondo quanto previsto dal novellato articolo 114, ad ammonire i responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, sia nel caso di mancata iscrizione che di mancata frequenza, assegnando un termine perentorio di una settimana per il rientro a scuola; **di tale ammonizione viene data formale comunicazione alla scuola.**

Il dirigente scolastico verifica la ripresa della regolare frequenza dell'alunno a scuola nei tempi prescritti; in caso di ulteriore inadempimento, segnala tale circostanza al Sindaco, in modo che lo stesso possa procedere ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, al fine di consentire l'applicazione del novellato articolo 570 ter del codice penale.

A fine anno scolastico, il DS comunica al Sindaco del Comune di riferimento i nominativi degli alunni per i quali è stata rilevata la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificato motivo.

L'introduzione dell'articolo 570-ter del Codice penale prevede l'inasprimento delle sanzioni a carico dei genitori dei minori responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che evadono o eludono tale obbligo; a tal proposito, si segnala che la fattispecie di reato viene trasformata da contravvenzione in delitto e che l'ambito di applicazione viene esteso all'intero decennio di istruzione obbligatoria.

L'art. 570-ter CP (Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori) stabilisce che:

Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.

Lo stesso articolo 12 del DL 123/2023 prevede le seguenti modifiche al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48

Art. 2, comma 3 bis: “non ha altresì diritto al trasferimento dell'assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentato l'adempimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito del patto per l'inclusione”

Art. 8, comma 3 bis: “Alla condanna in via definitiva del beneficiario per il reato di cui all'articolo 570-ter del codice penale, nonché alla sentenza definitiva adottata ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell'articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice, consegue la sospensione del beneficio fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del minore documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni.”

Si invitano, pertanto, **i genitori ad effettuare un costante e puntuale controllo sulle assenze dei propri figli e a giustificarle senza indugio.**

Per dare seguito all'attuazione della legge, **i docenti coordinatori controlleranno le assenze degli alunni della propria classe: nel caso di assenze non giustificate per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, sarà data immediata comunicazione, in forma scritta, al Dirigente Scolastico** che provvederà ad attivare gli adempimenti di legge sopra descritti.

Da quanto esposto finora si evince chiaramente che la mancata o anche irregolare frequenza delle lezioni, non soltanto priva bambini ed alunni dell'esercizio di un loro preciso diritto costituzionalmente garantito, ma rappresenta anche una grave violazione di legge, con precise sanzioni penali, recentemente inasprite dal “Decreto Caivano”.

Si precisa, infine, che l'irregolare o mancata frequenza espone i minori ai rischi di una profonda povertà educativa, ad ogni forma di disagio giovanile e anche alla possibilità di accostarsi a modi di vita criminali.

Si pregano, pertanto, in primo luogo i docenti e poi l'intera Comunità scolastica di prestare la massima attenzione a questo importante aspetto della vita scolastica, confidando nella fattiva e consueta collaborazione, nonché nella professionalità e sensibilità da sempre dimostrate dai docenti del nostro istituto verso la tutela del preminente interesse del minore.

Il Dirigente Scolastico  
Prof.<sup>ssa</sup> *Marilena Cherubino*  
*Firma autografa sostituita a mezzo*  
*stampa ex art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/93*